

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990N.241
RIGUARDANTI I TERMINI E GLI UFFICI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'ORDINE

Approvato dal Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Il 28 febbraio 2005

ART.1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica ai procedimenti di competenza dell'Ordine sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

I procedimenti di cui sopra devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono altresì l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa.

Per i procedimenti non contemplati nelle allegate tabelle, il termine di conclusione è quello previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza quello di 30 gg di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 2

Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti

Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'ufficio abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte dell'Ordine della richiesta o della proposta.

Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

La domanda deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o dai Regolamenti per l'adozione del provvedimento.

Ove la domanda o la documentazione prodotta per l'adozione del provvedimento risultino irregolari o incomplete se ne dà comunicazione a colui che ha presentato l'istanza indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza entro il termine appositamente previsto nelle tabelle allegate, in relazione al tipo di procedimento o in mancanza nel termine di 30 giorni.

In questi casi la nuova decorrenza parte dal ricevimento della documentazione o della domanda regolarizzata o completa.

Restano salvi le facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio, previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La data di timbratura e protocollo della domanda e dei documenti costituisce data di ricevimento degli stessi. A richiesta degli interessati è rilasciata fotocopia oppure una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8j della legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

Art. 3

Comunicazione dell'inizio del procedimento

Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità gli uffici danno comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

La comunicazione dell'avvio del procedimento deve indicare ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'oggetto, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Art. 4

Partecipazione al procedimento

Coloro che hanno il titolo a partecipare al procedimento o nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti o ai quali possa derivare qualche pregiudizio possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che lo stesso non sia già concluso.

La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 5

Termine finale del procedimento

I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero alla data in cui il dirigente deve trasmettere gli atti al Consiglio direttivo. Essi costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Ordine dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.